

N. 13882/15 RG TRIBUNALE

N. 29820/14 RG NR

N. _____ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il _____

N. 11685/16 Dep. Sentenze

IRREVOCABILE IL _____

N. _____ Reg. Esecuz.

N. _____ Campione Penale

Redatta scheda il: _____



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione IX penale in composizione collegiale

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto dai Sigg.

dr. Simone LUERTI, Presidente est.
dr.ssa Paola BRAGGION, Giudice
dr.ssa Piera GASPARINI, Giudice

della sezione IX penale all'udienza del 3 novembre 2016, hanno pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

_____ nato in Sri Lanka il _____ 1984; ASSENTE;
allo stato privo di domicilio dichiarato/eletto
difeso di fiducia dall'Avv. _____ con studio in Milano _____;

_____ nata in Sri Lanka il _____ 1982;
PRESENTE
elettivamente domiciliata ex art.161 c.p.p. presso il difensore di fiducia
difesa di fiducia dall'Avv. _____ con studio in Milano _____;

IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 110 e 567 c. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, nella formazione dell'atto di nascita di _____ (nata in Milano il _____ 2011 da _____) alteravano lo stato civile della neonata, dichiarando uno stato di filiazione non conforme alla effettiva discendenza, attestando falsamente che il padre della minore era _____
In Milano il 9 settembre 2011 (data della trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile del Comune di Milano)

La costituita parte civile:

Minore [REDACTED], nata in Milano il [REDACTED] 2011, legalmente rappresentata dal curatore speciale nominato Avv. [REDACTED], con studio in Milano [REDACTED] assistita dall'Avv. [REDACTED] presente

Conclusioni delle parti:

Il p.m. chiede, concesse le attenuanti generiche e contemuta la pena nei minimi edittali, la condanna alla pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione.

La Parte Civile si associa alle richieste del p.m. e deposita conclusioni scritte e nota spese.

Il difensore dell'imputato [REDACTED] chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste per mancanza della prova; in subordine chiede l'assoluzione con la formula che il Tribunale riterrà più consona.

Il difensore dell'imputata [REDACTED] chiede in principalità l'assoluzione per mancanza di dolo e in subordine l'assoluzione ex art. 47 c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto datato 01/07/2015 il G.U.P. del procedimento disponeva il giudizio a carico di [REDACTED] e di [REDACTED] per il delitto meglio specificato in epigrafe, fissando l'udienza innanzi il Tribunale in composizione monocratica della IX sezione penale in data 20/11/2015.

In quella udienza, non presenti gli imputati, preliminarmente il Giudice rilevava che non vi era notizia certa sulla detenzione di [REDACTED] né vi era certezza dell'avvenuta notifica a [REDACTED] si rilevava inoltre che il reato per cui si procedeva era attribuito alla competenza del Tribunale collegiale e che, essendosi celebrata l'udienza preliminare, il fascicolo poteva essere trasmesso al collegio della stessa sezione IX penale ai sensi dell'art. 33 septies c.p.p.; il Giudice rinviava quindi a successiva udienza per gli stessi incombeni.

All'udienza del 22/12/2015, non presenti gli imputati, il Tribunale, sentite le parti, preso atto che gli imputati non erano comparsi, atteso che il decreto di citazione era stato ritualmente notificato, disponeva procedersi in assenza degli imputati ex art. 420 bis c.p.p.; in assenza di questioni preliminari, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento. Le parti chiedevano l'ammissione delle seguenti prove: il p.m. chiedeva l'esame dei testi di cui alla propria lista, l'esame degli imputati e si riservava produzione documentale, chiedeva infine la produzione della relazione del proprio c.t. dott. [REDACTED], la parte civile chiedeva il controesame dei testi delle altre parti, l'esame degli imputati e chiedeva di produrre la sentenza n. 14/2015 del G.i.p. presso il Tribunale di Milano per maltrattamenti in famiglia, decreti del Tribunale dei Minori e relazioni dei servizi sociali; la difesa [REDACTED] si associava alla produzione della sentenza del C.i.p., chiedeva di produrre le dichiarazioni rese dagli imputati nel procedimento avanti il Tribunale dei Minori, C.T.U. disposta nel procedimento presso il Tribunale dei Minori e verbale di dichiarazioni rese dalla [REDACTED] il 25/05/2012 alla Questura di Milano; la difesa [REDACTED] chiedeva l'esame dei testi di lista, il controesame dei testi del p.m., chiedeva di produrre documentazione come da indice e si opponeva all'acquisizione delle dichiarazioni rese da [REDACTED] e alla relazione del C.T.U. dr.ssa [REDACTED] per il Tribunale dei Minori. Le difese degli imputati e della p.c. prestavano il consenso all'acquisizione ex art. 493, comma 3 c.p.p. della relazione redatta dal dott. [REDACTED] in luogo dell'esame del consulente del p.m.. Dunque il Tribunale acquisiva la relazione di c.t. del dott. [REDACTED], ammetteva l'esame dei testi di lista della difesa [REDACTED] e degli imputati, disponeva l'acquisizione degli atti prodotti dalla p.c., dei documenti della difesa [REDACTED] e dei documenti prodotti dalla difesa [REDACTED] ad eccezione delle s.i.t. rese a suo tempo dall'imputata [REDACTED] nonché della relazione di C.T.U. della dr.ssa [REDACTED], poiché il c.t. anche di diverso procedimento deve essere esaminato oralmente in dibattimento ove non si formi consenso all'acquisizione della relazione scritta.

All'udienza del 23/02/2016, presente la sola imputata [REDACTED], in seguito a richieste delle parti, il Tribunale acquisiva la sentenza della Corte d'appello di Milano del 30/04/2015, il certificato dell'atto di nascita in copia conforme all'originale, la missiva a firma [REDACTED] sia in lingua originale, sia nella forma riassunta (entrambi atti provenienti dall'imputato e da questo sottoscritti ex art. 237 c.p.p.); il Tribunale dichiarava inoltre che compete alle parti che ne intendessero invocare l'inutilizzabilità depositare una perizia giurata di traduzione e prendeva atto del deposito degli atti indicati nel fascicolo del p.m., avvenuto legittimamente e tempestivamente ex

artt. 430 e 433 c.p.p.: la difesa [redacted] depositava citazioni non andate a buon fine nei confronti dei testi [redacted] e [redacted] e chiedeva di poter rinnovare ricerche e notifiche delle citazioni per sentirli oralmente. Con il consenso delle parti all'inversione dell'ordine nell'assunzione delle prove, veniva introdotto per l'esame e il controesame la teste della difesa [redacted] Dr.ssa [redacted].

All'udienza del 24/05/2016, il solo difensore di [redacted] confermava la dichiarazione di astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali e il Tribunale, presone atto, rinviava a successiva udienza per gli stessi incombenti, disponendo la sospensione dei termini di prescrizione. All'udienza del 14/07/2016, presente la sola imputata [redacted] si revocava la dichiarazione di assenza di quest'ultima e si dava atto che la stessa parla e comprende la lingua italiana; si procedeva dunque all'esame e controesame dell'imputata [redacted], avvertita ai sensi degli artt. 64 e 66 c.p.p.; infine su richiesta del difensore di [redacted] il Tribunale ammetteva l'esame della teste [redacted] e confermava l'ordinanza di ammissione della prova del 22/12/2015, limitando ad uno a scelta i due testi residui indicati nella lista della difesa [redacted] da citare a cura della stessa difesa.

All'udienza del 03/11/2016, presente la sola imputata [redacted], si procedeva anzitutto all'esame e al controesame della teste della difesa [redacted] successivamente il Tribunale disponeva l'acquisizione dell'atto di impugnazione del riconoscimento della figlia della [redacted], in quanto notizia storica dell'avanzamento della procedura di disconoscimento e revocava l'ordinanza di ammissione della prova dei residui testi rinunciati dalla difesa. Il Tribunale dichiarava infine chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti concludevano come in epigrafe.

Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato loro contestato in imputazione.

Di grande importanza risultano le dichiarazioni rese dall'imputata [redacted], la quale sostanzialmente confessa il reato, affermando anche la responsabilità del [redacted]. Anzitutto la [redacted] afferma che sua figlia [redacted] non è figlia del coimputato [redacted], bensì di un altro uomo e che tale circostanza era nota sia alla stessa [redacted] sia al [redacted], al momento della nascita della bambina. Nello specifico [redacted] essendo nata nel giugno 2011 (il [redacted] non prematura, veniva concepita nel settembre del 2010 (nove mesi prima); in quel tempo l'imputata già conosceva il [redacted] ma aveva con lui una semplice amicizia e non una relazione. La [redacted] sapeva che la figlia era del fidanzato precedente rispetto al [redacted] ([redacted]) ed era quindi certa che [redacted] non fosse figlia del coimputato; la stessa afferma di non aver avuto rapporti sessuali con il [redacted] prima di rimanere incinta e proprio per questo è sicura che il padre di [redacted] non fosse quest'ultimo. La [redacted] precisa che quando scopriva di essere incinta si era già lasciata con il precedente fidanzato (padre biologico della bambina), tanto che non gli diceva di essere incinta; comunicava invece al [redacted] la notizia della sua gravidanza. (pagg. 9-14 e 29-30 verbale fonotrascritto del 14/07/2016).

La [redacted] riferisce che, dopo essere rimasta incinta, si sentiva "tutta sola", non avendo nessuno su cui contare in Italia e non sapendo neanche cosa fare, quindi aveva iniziato a vivere insieme al [redacted], il quale – proprio perché la donna era sola (abitava in una stanza con un'altra famiglia) – le proponeva di venire a stare da lui; durante la convivenza tra i due nasceva un rapporto sentimentale alla fine del 2010 (a dicembre) (pagg. 27 e 31-32 verbale 14/07/2016).

Con riferimento alla paternità della figlia, l'imputata afferma di non sapere che "doveva dire questa cosa anche in ospedale" e di non averlo detto anche perché il [REDACTED] l'aveva spinta ("costretta") a non dire che non era lui il padre; solo successivamente la "dottoressa [REDACTED]" ([REDACTED]) le "spiegava le cose". Nello specifico il [REDACTED] aveva dichiarato che si sarebbe occupato della bambina "come suo padre" e diceva che l'avrebbe riconosciuta (pagg. 21-22 e 32 verbale 14/07/2016).

La [REDACTED] comunicava alla propria famiglia d'origine di essere incinta di [REDACTED], ma che si erano lasciati e diceva anche di aver trovato un nuovo fidanzato: inizialmente la famiglia l'aveva giudicata male, ma sapendo che avrebbe vissuto con [REDACTED] i parenti si tranquillizzavano, anche perché quest'ultimo aveva chiesto all'imputata di sposarla (progetto accantonato col peggiorare dei rapporti). La [REDACTED] - la quale riferisce di aver compiuto studi superiori come commercialista-ragioniera - afferma che nel suo Paese d'origine (lo Sri Lanka) è un onore per un uomo occuparsi del figlio che è biologicamente di un altro; per questo motivo l'imputata, con riferimento al riconoscimento della figlia da parte del [REDACTED] che non è il vero padre, dice: "pensavo che si poteva fare, perché nel nostro Paese non era legge come qua, quindi non sapevo"; il coimputato pensava la stessa cosa, quindi erano entrambi convinti che si potesse fare (pagg. 33-35 verbale 14/07/2016).

La vera paternità di [REDACTED] emergeva durante i colloqui con le psicologhe del "Soccorso Rosa" del Centro antiviolenza dell'ospedale san Carlo: quando l'imputata riferiva che [REDACTED] non era il vero padre della bambina, le dottoresse "si sono arrabbiate" e la invitavano (in particolare [REDACTED]) a raccontare tale circostanza alla Polizia; ciò avveniva nel marzo 2014, come risulta dal verbale del Commissariato Bonola, a firma del commissario [REDACTED] (pagg. 37-38 verbale 14/07/2016).

Dalle dichiarazioni rese dalla Dr.ssa [REDACTED] emerge quanto segue.

La teste, psicologa presso l'Ospedale San Carlo, responsabile del Soccorso Rosa (servizio chiuso dal 10/04/2015) presso lo stesso ospedale al tempo dei fatti, riferisce che conosceva l'imputata [REDACTED] il 27/06/2013 per una "problematica" di maltrattamento e, unitamente ad altre psicologhe, la seguiva dal giugno 2013 fino al dicembre 2014; il problema della paternità della figlia dell'imputata si apriva nel momento in cui quest'ultima iniziava ad essere seguita dalla Dr.ssa [REDACTED], psicologa collaboratrice della [REDACTED], esperta in psicologia transculturale che lavorava specificatamente sulla genitorialità; nella primavera del 2014 emergeva una "situazione coniugale e genitoriale della signora molto complicata", poiché il compagno (autore dei maltrattamenti) "non era il papà della bambina". La [REDACTED] era separata da un primo matrimonio (separazione contrastata dalla famiglia nello Sri Lanka), aveva poi avuto una relazione con un connazionale da cui era stata concepita la figlia ed infine ha conosciuto il [REDACTED], con cui ha convissuto per diverso tempo e che si era dimostrato "favorevole ad accogliere lei e la bambina e a farsi carico di una genitorialità non biologica, ma comunque di fatto, riconoscendo la bambina". All'imputata "non pareva vero" di aver trovato una persona che le volesse bene e che si sarebbe fatta carico di lei e della figlia (pagg. 11-16 verbale fonotascritto del 23/02/2016).

La questione della paternità - riferisce la teste - emergeva nella primavera del 2014, ma passava in secondo piano rispetto ai maltrattamenti: la [REDACTED] nello specifico raccontava alla Dr.ssa [REDACTED] che la bambina non era figlia del compagno e convivente, ma di un altro connazionale; dalla primavera alla fine del 2014 veniva quindi compiuto un lavoro di ricostruzione

capillare degli alberi genealogici e della storia familiare dell'imputata (pagg. 17 e 20 verbale 23/02/2016).

Dalla testimonianza della Dr.ssa [REDACTED] si ricava quanto segue.

La teste, psicologa libera professionista, al tempo dei fatti svolgeva volontariato presso il Soccorso Rosa dell'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano e si occupava dell'imputata [REDACTED]; nello specifico, aveva con lei diversi colloqui, a partire da maggio-giugno 2014, che si svolgevano ogni quindici giorni, per un totale di circa tre o quattro incontri; la circostanza che la figlia dell'imputata non fosse figlia del [REDACTED] emergeva fin dal primo colloquio: nel primo incontro la teste ricorda di aver fatto un genogramma (con il quale si stabilisce nelle famiglie chi si è sposato con chi, quanti figli hanno avuto, ecc.) della [REDACTED], dal quale emergeva che il compagno si era fatto carico della bambina, che però era figlia del compagno precedente. Il padre di [REDACTED] è quindi il secondo compagno che l'imputata ha avuto, dopo il marito, ma prima del [REDACTED]. La [REDACTED] riferisce che nella cultura degli imputati (come anche nella cultura della teste, che è ecuadoregna) il riconoscimento della paternità "è una cosa personale delle donne", tanto che alcuni figli vengono riconosciuti anche dalle sorelle e dalle cognate delle vere madri, se nascono fuori dal matrimonio, considerando anche la difficoltà per ottenere il divorzio (visto come un disonore); è visto male anche il fatto che un figlio nasca fuori dal matrimonio. La [REDACTED] afferma inoltre che, per gli imputati, non sarebbe illecito far riconoscere il figlio a persona diversa dal genitore biologico, anzi sarebbe una cosa "naturale" e "normale" (pagg. 4-19 verbale fonotrascritto del 03/11/2016).

La teste riferisce inoltre che l'ultimo compagno della [REDACTED] (quindi il coimputato), per quanto riferito da quest'ultima, non solo era a conoscenza della situazione, ma "l'ha fatto di volontà propria", poiché aveva offerto il suo aiuto ad [REDACTED] con un moto di generosità; tuttavia – secondo la [REDACTED] – "i maltrattamenti sono cominciati per quello", perché il [REDACTED] cominciava a considerare che la compagna non era arrivata vergine al matrimonio e quindi sostanzialmente ci ripensava (pagg. 19-20 verbale 03/11/2016).

Con riferimento alle prove documentali, anzitutto l'atto di nascita della minore [REDACTED], datato 20/06/2011 (trascritto il 09/09/2011), è presente agli atti in copia conforme e riporta che, avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano [REDACTED] Immacolata, entrambi gli imputati dichiaravano che la bambina nata il 10/06/2011 era figlia sia di [REDACTED] che della [REDACTED], i quali confermavano quanto detto firmando entrambi il documento.

Primo decisivo riscontro oggettivo alle dichiarazioni dell'imputata [REDACTED] è l'esito della consulenza tecnica genetico-forense svolta dal dott. [REDACTED] dell'Istituto di Medicina Legale di Milano dietro incarico conferito in data 17/12/2014 dal p.m. del procedimento e conclusa in data 11/02/2015. In risposta al quesito "dica il consulente, acquisiti i campioni biologici della minore [REDACTED], [REDACTED] ed effettuati gli opportuni accertamenti di laboratorio, se il materiale genetico di [REDACTED] sia riconducibile ad un'ipotesi di paternità dell'indagato [REDACTED]", la relazione conclude che l'imputato [REDACTED] "non può essere indicato padre biologico della minore [REDACTED]", poiché il confronto tra i campioni prelevati dai tre soggetti prima menzionati ha avuto come esito "l'esclusione del profilo genetico dell'indagato

(allora) [redacted]: per diversi marcatori, infatti, nessuno degli alleli presenti in [redacted] è stato osservato nell'assetto genetico ricavato sul DNA della minore".

Per quanto riguarda i vari provvedimenti giudiziari, sia del Giudice penale che del Giudice dei Minori, che sono intervenuti nel corso della travagliata storia del nucleo familiare, si rileva che la sentenza del G.i.p. di Milano del 19/06/2014 (n. 7698/12 R.G.G.I.P.) – passata in giudicato – con cui l'imputato [redacted] veniva condannato per maltrattamenti nei confronti della minore [redacted] nonché di lesioni personali nei confronti della compagna [redacted] e della figlia, riporta che l'odierna imputata riferiva che il [redacted] non fosse il vero padre della bambina, mentre quest'ultimo negava tale affermazione, "ribadendo la sua convinzione di essere padre a tutti gli effetti della minore".

La successiva sentenza del G.i.p. di Milano del 25/09/2014 (n. 4029/2014 R.G.G.I.P.), con la quale il [redacted] veniva condannato per maltrattamenti, sequestro di persona, violenza privata, lesioni personali e danneggiamento a danno della compagna [redacted], è ancora più precisa: la [redacted] riferisce di aver conosciuto il [redacted] nel 2009 quando era ancora fidanzata con un altro connazionale ([redacted]); la stessa, quando si accorgeva di essere incinta, nascondeva la gravidanza a quest'ultimo, con cui non era interessata a proseguire il rapporto e invece comunicava la notizia al [redacted], il quale le si era "dichiarato" e aveva proposto alla [redacted] di vivere insieme e di riconoscere il nascituro come proprio figlio.

Infine, in seguito all'impugnazione di quest'ultima pronuncia, la sentenza n. 3398/2015 del 30/04/2015 della Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del G.I.P. nella sua interezza.

Dalle prove orali e documentali appena esposte è possibile ritenere sussistente la penale responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 567, comma 2 c.p.

Il fatto, nella sua oggettività, è pacifico: la piccola [redacted] figlia dell'imputata [redacted], non è anche figlia del coimputato [redacted] come dimostra incontrovertibilmente la consulenza tecnica genetica; tuttavia quest'ultimo, unitamente alla madre della bambina, in data 20/06/2011 (con successiva trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile in data 09/09/2011), dichiarava falsamente all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano che egli era il padre di [redacted], come risulta dall'atto di nascita della stessa; con ciò gli imputati alteravano lo stato civile della neonata [redacted], dichiarando uno stato di filiazione non conforme alla effettiva discendenza.

L'imputata [redacted], confermando quanto precedentemente detto alle psicologhe del centro antiviolenza da cui era assistita nel periodo in cui veniva maltrattata dal [redacted] (allora suo compagno), ha inoltre dichiarato, durante il suo esame nel presente processo – sostanzialmente confessando il reato di cui è accusata – di essere consapevole, al momento della dichiarazione all'ufficiale di stato civile, che il coimputato non era il padre di [redacted]. Nessun problema si pone quindi nemmeno con riguardo all'elemento soggettivo del reato: l'imputata ha dichiarato il falso in merito alla paternità della figlia sapendo di dichiarare il falso e volendo che tale paternità risultasse nei documenti ufficiali. Si ricorda infatti che "il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., richiede il dolo generico che consiste nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe

secondo natura" (Cass. Pen. Sez. 6, Sent. n. 51662 del 30/10/2014 (dep. 11/12/2014), P.G., Rv. 261448).

Maggiormente problematico risulta il profilo afferente la consapevolezza dell'imputato [REDACTED] al momento del riconoscimento di [REDACTED], che la bambina non fosse sua figlia. La [REDACTED], chiamando in correità il [REDACTED], afferma che lo stesso era consapevole di non essere il padre e che aveva acconsentito a riconoscere la neonata per aiutare la compagna. In assenza di dichiarazioni del [REDACTED] rese nel presente processo, possono ricavarsi alcuni dati dai (numerosi) provvedimenti giudiziari riguardanti l'imputato: nei vari provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni, a partire dal decreto provvisorio del 16/02/2012 fino a quello del 19/05/2014, l'attenzione dei giudici si incentra sulla problematica dei maltrattamenti e sulle misure da adottare in favore della figlia minore, ma non si fa menzione della questione della paternità, che - a memoria della teste [REDACTED] - emerge proprio nel marzo 2014. Nel processo verbale di [REDACTED] del 12/03/2012 (sempre relativo ai maltrattamenti) davanti al Tribunale dei Minorenni di Milano, compariva e rendeva dichiarazioni [REDACTED], il quale forniva un'informazione sull'inizio della convivenza fra lui e la [REDACTED]: il [REDACTED] afferma di aver iniziato a convivere con la coimputata all'incirca un anno e mezzo prima rispetto al 12 marzo 2012, situando quindi l'inizio della convivenza nel settembre 2010. Tale informazione contrasta tuttavia con quanto riferito dalla [REDACTED] la quale invece afferma di aver iniziato la convivenza e la relazione col [REDACTED] in un periodo successivo, situabile intorno alla fine del 2010 (forse a dicembre). Giova ricordare che la minore [REDACTED] è nata il [REDACTED]/2011 dopo una gravidanza durata nove mesi, ciò significa che è stata concepita all'incirca nella prima metà di settembre del 2010. Proprio sul contrasto tra i due coimputati relativo all'inizio della relazione fa leva la difesa del [REDACTED] per affermare l'incertezza di quest'ultimo riguardo alla vera paternità della bambina.

Occorre però notare un significativo elemento a sfavore della veridicità della versione proposta dalla difesa dell'imputato [REDACTED]: se fosse vero che per un certo periodo la [REDACTED] ha contemporaneamente mantenuto una relazione di natura sessuale sia con il [REDACTED] che con il precedente compagno - come sembra sostenere la difesa dell'imputato - l'incertezza sull'effettiva paternità della neonata avrebbe riguardato non solo il presunto padre, ma anche la madre della bambina, la quale è invece sempre stata graniticamente certa, ben prima che la perizia genetica confermasse tale circostanza, che il padre biologico della figlia non fosse il [REDACTED], bensì il precedente compagno.

In altre parole, la [REDACTED] ha sempre espresso già in tempi non sospetti la certezza sulla paternità esatta della bambina, e ciò molto prima che emergesse anche la sola possibilità di disporre una perizia genetica, che poi ha confermato la sua versione. Tale certezza si può rinvenire solo nell'unica persona in grado di avere contezza del concepimento biologico indipendentemente da qualsiasi accertamento genetico: ossia nella madre del concepito che sa di NON avere avuto altri rapporti oltre a quello con il padre biologico.

In modo perfettamente speculare, il [REDACTED], avendo iniziato la relazione con la coimputata quando questa era già incinta, non poteva che avere presente che la bambina partorita dalla compagna non poteva essere sua figlia.

Tali considerazioni, unitamente al dato estrinseco e oggettivo costituito dalla perizia genetica e alle valutazioni di attendibilità della [REDACTED] svolte in precedenza da altri Giudici e contenute

nelle sentenze sopra menzionate contribuiscono a fondare l'attendibilità dell'imputata anche con riguardo al profilo della consapevolezza del [REDACTED] da lei sottolineato, così soddisfacendo il requisito di valutazione della prova richiesto dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p.; peraltro, secondo una recente sentenza della Suprema Corte, "in tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria" (Cass. Pen. Sez. 1, Sent. n. 34712 del 02/02/2016 (dep. 05/08/2016), Ausilio, Rv. 267528). Nel caso in esame, si sottolinea in particolare che le dichiarazioni accusatorie della coimputata [REDACTED] non necessitano logicamente di riscontri c.d. individualizzanti, poiché non è in discussione l'identità del chiamato in correità, bensì del solo generico conforto di attendibilità che discende sia dalle stringenti argomentazioni logiche sopra riportate, sia dal contesto relazionale tra chiamante e chiamato, sia infine dalla esistenza dell'eloquente certificato di nascita presente in atti.

L'attendibilità della [REDACTED], come si accennava, era già stata vagliata in altri giudizi: nella prima sentenza del G.I.P. - a dire il vero - si rilevano alcuni atteggiamenti e dichiarazioni contrastanti della donna, allora persona offesa, che descriveva il [REDACTED] talvolta come soggetto maltrattante, talaltra come padre sufficientemente attento e spesso minimizzava le violenze di quest'ultimo, ricercando anzi di recuperare il rapporto col compagno. Nella successiva sentenza del G.I.P. acquisita e nella sentenza della Corte d'Appello il giudizio di attendibilità dell'odierna imputata è decisamente più netto: secondo la prima pronuncia infatti nel racconto della [REDACTED] "non sono emersi significativi elementi distonici o indicativi di volontà calunniatorie e denigratorie nei confronti dell'ex convivente"; tale giudizio di attendibilità viene condiviso anche dai Giudici del gravame, che hanno confermato la sentenza di primo grado.

Anche nel presente processo la [REDACTED] è parsa sincera e non ha mai dimostrato alcun intento calunniatorio e nemmeno animosità nei confronti del coimputato, con cui pure i rapporti si sono profondamente deteriorati a causa delle condotte maltrattanti di quest'ultimo: anzi, l'imputata descrive in termini tutto sommato lusinghieri il comportamento del [REDACTED] nel momento in cui questi accoglieva in casa la [REDACTED], sola e incinta, e in più accettava di "fare da padre" al nascituro, riconoscendo e contribuendo al mantenimento di un figlio non suo.

Non è accoglibile la prospettazione avanzata in principalità dalla difesa [REDACTED], e in subordine dalla difesa [REDACTED], secondo cui dovrebbe essere esclusa la punibilità degli imputati per errore di fatto ex art. 47 c.p.: infatti non siamo in presenza di un errore su una legge diversa dalla legge penale che cagiona un errore sul fatto che costituisce reato, come richiesto dal III comma dell'art. 47 c.p., poiché quello commesso dagli imputati può qualificarsi al più come errore sulla legge penale disciplinato dall'art. 5 c.p., il quale è tuttavia cristallino nel sancire che "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale", salvo inevitabile ignoranza della stessa, come correttamente precisato dalla nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale. E, nel caso degli odierni imputati, non può parlarsi di errore inevitabile: essi infatti non versavano in quelle particolari condizioni che la Consulta ha valorizzato ai fini dell'ignoranza incolpevole della legge penale, quali l'aver ricevuto "assicurazioni erronee" sulla irrilevanza penale del fatto da parte degli organi amministrativi competenti a vigilare sull'osservanza delle norme, o la presenza di

giurisprudenza assolutoria per fatti dello stesso tipo perché ritenuti penalmente irrilevanti. I due imputati (entrambi provenienti da uno Stato ben alfabetizzato, nonché ex colonia britannica, come lo Sri Lanka) non si trovavano nemmeno in una condizione di "non colpevole carenza di socializzazione", giacché hanno dimostrato di possedere un livello culturale discreto: la [redacted] ha riferito di aver compiuto studi superiori da commercialista-ragioniera ed è parsa padroneggiare a sufficienza la lingua italiana; anche il [redacted] ha dimostrato, con la lettera scritta di suo pugno allegata agli atti, di saper scrivere elaborati di una certa ampiezza in lingua singalese e testi più limitati in lingua italiana. Inoltre occorre considerare che l'ufficiale di stato civile ha il dovere di assicurarsi che chi effettua il riconoscimento di un neonato sia consapevole di quanto sta facendo e delle conseguenze che ciò comporta, pertanto, se l'ufficiale di stato civile avesse riscontrato una difficoltà da parte degli imputati nel comprendere l'atto che stavano compiendo, non avrebbe proceduto nell'iter di riconoscimento della bambina o avrebbe quantomeno segnalato la problematica; d'altro lato, gli imputati non hanno mai lamentato una negligenza dell'ufficiale dello stato civile in questo senso.

Non rilevanti appaiono le giustificazioni "culturali" alla condotta degli imputati, riferite dalla stessa [redacted] e sottolineate dalla teste [redacted] (la quale, di origini ecuadoregne, non sembra tuttavia esperta di usi e costumi dello Sri Lanka): anzitutto il solo dato culturale differente - se pure esistente - non è sufficiente a giustificare una violazione della legge penale; in più, da una ricerca effettuata su fonti aperte e liberamente accessibili, risulta che lo stesso codice penale dello Sri Lanka (*Sri Lanka penal code* del 1885, tuttora vigente con modifiche) in generale stabilisce all'art. 175 una pena, seppur limitata, per chiunque, consapevole della falsità, fornisce false informazioni ad un pubblico ufficiale su qualsiasi materia e, ancora più nello specifico, all'art. 455 viene punito con una pena che può arrivare fino a sette anni di reclusione chiunque falsifichi (*forges*), tra l'altro, un registro di nascita (*register of birth*); da ciò si ricava che, pur non esistendo nel codice penale dello Sri Lanka una norma che ricalchi esattamente il nostro art. 567 c.p. (specialmente nel trattamento sanzionatorio così severo), allo stesso tempo sono considerate illecite e sono sanzionate penalmente condotte consistenti nel dichiarare il falso ad un pubblico ufficiale e nella falsificazione dei registri di nascita: non appare pertanto sussistente un'incolpevole ignoranza da parte degli imputati del delitto di alterazione di stato, stante la rilevanza penale di condotte in tutto simili anche nell'ordinamento giuridico del loro Stato di provenienza.

Tenuto conto dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p., appare equo determinare la pena base in anni cinque di reclusione per entrambi gli imputati: la scelta di applicare il minimo edittale della pena si impone in ragione del fatto che la pena particolarmente alta (da cinque a quindici anni di reclusione), prevista dal codice penale del 1930 per il delitto di alterazione di stato, di cui al secondo comma dell'art. 567 - mai rimodulata dal legislatore in oltre ottant'anni di vigenza - era giustificata in passato dal grado di offensività al bene giuridico dello stato civile dell'individuo ben maggiore rispetto al presente, poiché - in assenza delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie legate alla genetica - era pressoché impossibile ristabilire con piena certezza la genuinità dello stato civile; tale norma era inoltre volta a proteggere dalla falsificazione dello *status* personale di figlio di una determinata persona piuttosto che di un'altra in un momento storico in cui le differenze sociali erano molto più approfondite e in cui tale falsificazione poteva avere conseguenze molto più gravi nonché irreversibili.

È certamente opportuno riconoscere le circostanze attenuanti generiche all'imputata [REDACTED] per il buon comportamento processuale, caratterizzato dalla collaborazione con l'autorità giudiziaria nel far emergere la verità dei fatti: l'imputata ha infatti confessato pienamente la propria responsabilità per il reato che le veniva contestato e ha contribuito ad individuare anche la responsabilità del coimputato [REDACTED] la [REDACTED] non solo si è sottoposta ad esame, ma ha presenziato a più udienze del processo e ha dimostrato una positiva volontà di rimediare agli errori commessi. Pur non essendo altrettanto collaborativo il comportamento del coimputato [REDACTED], il quale è rimasto assente per l'intero corso del processo, tuttavia appare equo riconoscere anche in suo favore le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. per aver contribuito ad un rapido svolgimento dell'istruttoria e per aver dimostrato un atteggiamento positivo e di rincrescimento quantomeno per i maltrattamenti di cui si era reso responsabile nei confronti della [REDACTED] e della piccola [REDACTED].

Si ritiene inoltre di riconoscere ad entrambi gli imputati l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. per aver agito spinti da motivi di particolare valore morale: da un lato la [REDACTED] voleva che nella vita della figlia appena nata fosse presente una figura paterna stabile e "ufficiale"; l'imputata ha dimostrato di aver provato un profondo affetto nei confronti dell'ex compagno, persino in momenti in cui la relazione tra i due era degenerata a causa dei comportamenti violenti del [REDACTED] e il fatto che al momento del riconoscimento della figlia la [REDACTED] non aveva ancora avuto dimostrazione del lato violento del compagno, è indicativo del fatto che la stessa fosse convinta di poter costruire un nucleo familiare sereno e adatto alla crescita e allo sviluppo della bambina, per quanto non "naturale"; i fatti successivi hanno contraddetto tale speranza; tuttavia, al momento in cui veniva commesso il reato per cui si procede, ciò non poteva essere previsto dall'imputata. Dall'altro lato il [REDACTED] si è spontaneamente e generosamente offerto (secondo quanto riferisce la stessa coimputata) di "fare il padre" della piccola [REDACTED] in luogo del genitore biologico. Il successivo comportamento maltrattante del [REDACTED] è indicativo di incostanza e forse di un pentimento per avere accettato quel ruolo all'interno della famiglia, tuttavia non cancella il fatto che, nel momento in cui ha falsamente dichiarato di essere il padre di [REDACTED], fosse soggettivamente convinto di poter compiere un gesto buono sia per la bambina che per la compagna: pertanto il comportamento da lui adottato appare assistito da una disposizione morale particolarmente positiva, per quanto altrettanto chiaramente malintesa ed equivoca. Se da un lato, infatti, siamo ben lontani dalle ipotesi occulte di scambio o compravendita di discendenza in aperta violazione del diritto di conoscere le proprie origini, che sta alla base della ratio della norma e della sua severità; dall'altro, gli imputati hanno realizzato di fatto la stessa violazione, stabilendo in autonomia e con ragioni solo soggettive ciò che sarebbe il bene per la minore ed il suo destino.

In conseguenza di ciò, la pena base di anni cinque di reclusione va diminuita ad anni tre e mesi quattro di reclusione applicando la riduzione di un terzo per l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.; tale pena dev'essere ulteriormente diminuita ad anni due e mesi sei di reclusione (ma in misura inferiore ad un terzo) in virtù dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p..

Si ritiene infine di liquidare in via equitativa alla PC costituita e rappresentata dall'Avv. [REDACTED] la somma di Euro 5.000,00 in ragione del danno non patrimoniale subito, consistente nella attribuzione di una paternità non veritiera, rilevatasi peraltro dannosa per lo sviluppo psico-fisico della bambina. Liquidazione degli oneri di costituzione di PC come in dispositivo.

Segue per legge la condanna alle spese di giustizia.

È opportuno sottolineare che nel corso della redazione della presente motivazione è intervenuta un'importante sentenza della Corte Costituzionale (la decisione n. 236 del 2016, depositata in data 10/11/2016 e pubblicata in G.U. il 16/11/2016), relativa alla pena stabilita dal II comma dell'art. 567 c.p. per il delitto di alterazione di stato. Tale pronuncia dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 567, comma 2 c.p. "nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni". Tale rimodulazione della pena si giustifica per la "manifesta irragionevolezza" del differente trattamento sanzionatorio tra il primo e il secondo comma dell'art. 567 c.p.; la Consulta ha ritenuto che tale norma violasse l'art. 3 Cost. "alla luce dell'effettivo disvalore attualmente attribuibile alla condotta incriminata, anche in relazione al trattamento sanzionatorio che il legislatore riserva alle fattispecie di reato di cui agli artt. 567, primo comma, 566, secondo comma, e 568 cod. pen., asseritamente analoghe a quella prevista dalla disposizione censurata e ritenute comunque non meno gravi (o addirittura più gravi) di essa". L'adeguamento della pena al caso concreto sopra operato alla luce della norma vigente al tempo della decisione, si pone in linea con la valutazione del giudice costituzionale.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

Gli imputati [REDACTED] e [REDACTED] colpevoli del reato a loro ascritto, riconosciute in loro favore le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., e li

CONDANNA

Alla pena della reclusione di anni due e mesi sei, oltre al pagamento delle spese processuali;

DICHIARA

la falsità dell'atto di nascita di [REDACTED] in data 20/06/2011, trascritto in data 09/09/2011 nei registri dello stato civile del Comune di Milano, in relazione alla paternità naturale di [REDACTED], e ne ordina la cancellazione parziale sul punto;

visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA INOLTRE

gli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dalla p.c. costituita che liquida in via equitativa in euro 5.000,00, nonché il solo imputato [REDACTED] alla rifusione delle spese di costituzione che liquida in favore dell'Avv. [REDACTED] in Euro 1.290,00 (già ridotta di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02) oltre IVA e CPA sul dovuto; spese del 15% a forfait;

-fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione riservata;

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, lì 03/11/2016

CAVALLO

Il Presidente est.
[Signature]

3

12